

COMUNE DI FAENZA

Disciplina dell'installazione di "antenne per telefonini"

Art. 25 del Regolamento edilizio

Approvato con atto CC 4509/358 del 27.09.2001

Art. 25 - Impianti speciali - condizionatori, antenne paraboliche, impianti ripetitori per telefonia mobile, tende parasole e targhe professionali, pergolati

[omissis]

3. Regolamento per l'installazione degli impianti ripetitori per telefonia mobile

in attuazione degli indirizzi di cui all'Atto C.C. n. 3590/277 del 19 luglio 2001.

3.1. Divieto di installazione

Al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini, dell'ambiente e del paesaggio e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, gli impianti ripetitori per telefonia mobile (da qui in avanti denominati "impianti") non sono ammessi, oltre che in ogni altro caso individuato per legge, nelle seguenti zone, aree e immobili:

A. Zone per attrezzature sanitarie (art. 20.8.3 delle NdA del PRG) e zone per l'istruzione (artt. 20.8.2 e 20.9.3 delle NdA del PRG);

B. Edifici di valore storico-architettonico o monumentale vincolati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/99 o soggetti a restauro scientifico in base alla classificazione del PRG e i relativi parchi o giardini di pertinenza;

C. centro storico (art. 8 delle NdA del PRG);

D. zona di rispetto delle mura storiche (art. 9 delle NdA del PRG);

E. zone urbane consolidate residenziali miste (art. 10 delle NdA del PRG);

F. zone di completamento a prevalenza residenziale (art. 12.2.1 delle NdA del PRG);

G. zone residenziali miste di nuovo impianto (art. 12.5 delle NdA del PRG);

H. aree produttive dove si ipotizza una dismissione futura (art. 11.6 delle NdA del PRG);

I. ambiti esterni ai centri urbani, perimetrati ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78 (art. 27.1 delle NdA del PRG);

L. ogni altra zona od area classificata, sulla base del PRG vigente, come zona omogenea B o C secondo il D.I. 1444/68;

Nei casi di cui alle lettere A) e B) il divieto si intende assoluto per qualsiasi tipo di impianto.

Nei casi di cui alle lettere C) D) E) F) G) H) I) L) possono essere autorizzati unicamente impianti a microcelle o soluzioni simili per impatto elettromagnetico; tali impianti, nei casi di cui alle lettere C) D) non dovranno produrre significativo impatto visivo, al fine di salvaguardare il contesto architettonico, il paesaggio e le relative visuali prospettiche;

3.2. Condizioni per la progettazione degli impianti in zone di riqualificazione

In prossimità di zone che - per la loro collocazione o per la loro vicinanza a luoghi di interesse ambientale - qualificano la città o il territorio, quali le zone limitrofe al centro abitato, le zone di ingresso al centro urbano lungo la via Emilia e la via Granarolo, la zona "Bocche dei Canali", le zone poste in prossimità di parchi e giardini di pregio pubblici o privati, le zone agricole di tutela ambientale, possono essere autorizzate soluzioni di carattere innovativo che, per le loro caratteristiche estetiche e progettuali, contribuiscano alla riqualificazione della città e del territorio.

3.3. Negli ambiti di cui ai punti 1 e 2 non è ammessa l'installazione di impianti mobili di telefonia mobile di cui all'art. 12 della L.R. 30/00.

3.4. Criteri preferenziali per la collocazione degli impianti

Ferme restando le condizioni di cui al punto 2, gli impianti possono essere collocati preferenzialmente nelle seguenti zone od aree:

- zone per servizi di cui all'art. 20 delle NdA del PRG con esclusione del centro storico, delle zone per l'istruzione e di quelle sanitarie;

- zone agricole normali (art. 14 delle NdA del PRG);
 - zone od aree classificate, sulla base del PRG vigente, come zona omogenea D secondo il D.I. 1444/68;
 - rotatorie stradali di ampie dimensioni idonee a contenere visivamente l'impianto.
- E' prescritto il parere favorevole degli Enti competenti.

3.5. Il Comune, in base alle funzioni attributegli dall'art. 8 comma 7 della L.R. 30/2000, razionalizza e coordina le domande presentate dai Gestori con le modalità previste dalla L.R. 30/2000 e Direttiva di cui alla Delibera G.R. n. 197/2001 del 20.02.2001, al fine di definire un quadro complessivo delle installazioni sul territorio per consentirne la valutazione integrata in base ai principi di:

- minimizzazione del rischio derivante dalle fonti di inquinamento elettromagnetico, anche in relazione agli aspetti di carattere sanitario;
- minore impatto sul territorio e soluzione estetica/progettuale innovativa e di pregio.

Per suddette finalità, nelle aree di proprietà comunale ricadenti preferenzialmente negli ambiti di cui al punto 4, l'Amministrazione comunale potrà concordare soluzioni sulla base di progetti innovativi che prevedano:

- a) la massima condivisibilità degli impianti dei diversi Enti gestori in una unica struttura;
- b) la riqualificazione ambientale della zona circostante l'intervento attraverso la qualità architettonica degli impianti; tale riqualificazione potrà prevedere anche la realizzazione di opere di urbanizzazione e/o impiantistiche di interesse generale;
- c) le suddette condizioni valgono come indirizzo in tutti i casi di installazione di impianti anche su aree private.

3.6. L'installazione degli impianti è soggetta a Concessione edilizia, completa dei pareri degli Enti e uffici competenti.

3.7. Risanamento e delocalizzazione degli impianti esistenti

Gli impianti esistenti in contrasto con le norme sul divieto di localizzazione di cui all' art. 9 della L.R. 30/00 devono essere ricondotti a conformità ovvero delocalizzati nel rispetto del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 10 della L.R. 30/00 e dall'art. 10 della Direttiva di cui alla Delibera G.R. n. 197/01.

3.8. Fatti salvi gli adempimenti relativi alla documentazione da produrre per ogni singola installazione, previsti all' art. 8 della Direttiva applicativa della L.R. 30/00, gli Enti gestori dovranno presentare, facendo riferimento alla massima potenza emessa dalle antenne trasmettenti da installare, la stima delle dimensioni dei corrispondenti volumi di rispetto per i valori di campo previsti dalla normativa in vigore.

3.9. Al fine di una migliore conoscenza del fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico, tenuto conto dell'impatto ambientale dovuto all'installazione di un nuovo impianto, gli Enti gestori dovranno concordare, con AUSL e ARPA, i punti in cui effettuare le rilevazioni di campo elettrico a radioonde-microonde, prima dell'installazione e dopo l'installazione dell'impianto e dovranno concordare i tempi e le modalità da seguire per l'effettuazione delle rilevazioni, anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica delle rilevazioni dei livelli di emissione. I "Rapporti di prova e misura" dovranno essere inviati agli organi competenti (Comune - AUSL - ARPA). Tali Enti si riservano comunque di procedere alla effettuazione di ulteriori verifiche.

3.10. Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente regolamento, compreso quello relativo alla pubblicizzazione e alle sanzioni, si applicano le norme di cui alla L.R. 30/00 e Direttiva applicativa 197/01.

[omissis]